



COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA
PROVINCIA DI CATANIA

AREA I- Affari Generali
Servizio Contenzioso

DETERMINAZIONE SINDACALE

N. 21 DEL 10/10/2017

OGGETTO: Ricorso in appello innanzi il C.G.A. promosso dalla Agril Nova 87 s.r.l. c/ Comune di Motta Sant'Anastasia ed il dirigente dell' Area VI – Urbanistica ed Attività Produttive, avverso la Sentenza n. 951/2017 del TARs Sez. di Catania pronunciata sul ricorso n. 876/2015 - NOMINA LEGALE.

PREMESSO

Che con atto notificato a questo Ente il 17/04/2015, la Agril Nova 87 s.r.l. ricorreva innanzi il TARs Sez. di Catania c/Comune di Motta Sant'Anastasia ed il dirigente p.t. dell'Area VI – Urbanistica ed Attività Produttive, per ottenere l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di cui alla nota prot. n. 3614 del 02/03/2015 del Dirigente Area VI con il quale è stato denegato il cambio di destinazione d'uso relativo ad una parte dell'immobile sito in questa via A. Caponnetto n. 5, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, con conseguente condanna del Comune al risarcimento dei danni arrecati alla ricorrente per la mancata attivazione di un esercizio commerciale di vicinato discendente dall'opposto diniego al richiesto cambio di destinazione d'uso;

Che, giusta deliberazione di GM n. 27 dell'08/05/2015 e determinazione sindacale n. 14 del 26/05/2015, questo Ente si costituiva in giudizio conferendo il relativo incarico all'Avv. Alessandro Corradi del Foro di Catania;

Vista la sentenza n. 951/2017, pubblicata in data 04/05/2017 con la quale il TAR rigetta il ricorso perché infondato e compensa tra le parti le spese di giudizio;

Visto il ricorso in appello, trasmesso dal legale dell' Ente, avv. Alessandro Corradi in allegato alla nota prot. n. 12359 del 09/08/2017, promosso innanzi il C.G.A., dalla AGRIL NOVA 87 s.r.l. contro il Comune di Motta Sant'Anastasia, ed il dirigente p.t. dell'Area VI – Urbanistica ed Attività Produttive per l'annullamento e/o la riforma della citata sentenza n. 951/2017 con la quale la 2^a Sez. Int. del TAR Sicilia Catania ha rigettato il ricorso n. 876/2015;

Vista la delibera di G.M. n. 67 del 18/09/2017 con la quale, ai sensi del vigente Statuto Comunale, l'esecutivo ha autorizzato lo scrivente a costituirsi in giudizio nel succitato procedimento d'appello ;

Vista la nota prot. n. 14923 del 26/09/2017 con la quale l'Avv. Giovanni Greco con studio in Catania, Via Musumeci n. 137 , professionista previamente individuato dallo scrivente per l'affidamento dell'incarico di che trattasi, trasmette preventivo di spesa relativo alla attività professionale da espletarsi quantificata in € 7.221,00 oltre spese generali (15%)e CPA (4%) per l'ammontare complessivo di € 8.636,32 che per effetto della riduzione applicata dal professionista, giusta successiva nota prot. 15597 del 09/10/2017, ammonta a complessivi € 5.980,00;

Che, come da riserva apposta sul citato preventivo di spesa prot. 14923/2017, qualora il Giudice liquidasse a carico di controparte ed a titolo di spese legali, un importo superiore a quello sopra pattuito la maggior

somma, previo recupero della stessa e senza ulteriori oneri per il Comune, andrà liquidata in favore del legale dell'Ente;

Visto il vigente statuto comunale;

DETERMINA

Di conferire all'Avv. Giovanni Greco con studio in Catania, Via Musumeci n. 137, l'incarico di rappresentanza e difesa tecnica di questo Ente per la costituzione in giudizio nel ricorso in appello promosso innanzi il C.G.A., dalla Agril Nova 87 s.r.l. avverso la sentenza n. 951/2017 del TARs Sez. di Catania pronunciata sul ricorso RG n. 876/2015.

Dare atto che si provvederà alla assunzione dell'impegno di spesa, come da allegata attestazione di copertura finanziaria della somma di Euro 5.980,00 comprensiva di spese generali (15%) e CPA (4%).

Dare mandato al Responsabile Area I "Servizi Generali e Sociali" di provvedere agli adempimenti consequenziali.


Il SINDACO
Dott. Anastasio Carrà

ESPONSABILE DELL'AREA I- SERVIZI GENERALI E SOCIALI

Preso atto della sujestesa determinazione sindacale di nomina;

Richiamata la nota prot. 14923 /2017 e successiva nota prot. n. 15597/2017 ed, in particolare, il preventivo di spesa ivi contenuto per l'ammontare complessivo di € 5980,00;

Dato atto che la superiore somma potrà essere liquidata per € 3588,00 nell'anno 2017 e per il restante importo di € 2392,00 a decorrere dal 2018;

Di dare atto che il programma di esigibilità della spesa è così previsto:

ESERCIZIO	ESIGIBILITÀ PREVISTA
2017	€ 3588,00
2018	€ 2392,00

Il Responsabile dell'Area I.
Servizi Generali e Sociali
(Dott. G. Di Naso)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determina di impegno, in considerazione dell'esigibilità prevista dichiarata, si provvede con la seguente imputazione:

- per l'esercizio 2017: all'assunzione dell'impegno della spesa di euro € 3588,00 sul codice di bilancio 0102-1.03.02.11006 ex cap. 1058/6 imp.
- per l'esercizio 2018: all'assunzione dell'impegno della spesa di euro € 2392,00 sul codice di bilancio 0102-1.03.02.11006 ex cap. 1058/6 imp.

ATTESTA

che l'atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art. 151 e del 5° comma dell'art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area II
Economico/Finanziaria
(dott. Salvatore Spatafora)

